



Tribunale di Genova

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Genova

e p.c.

Al Dirigente Unep
Sede

Prot. N. 457 / 4 / 2015

OGGETTO: Modalità di iscrizione a ruolo degli atti di pignoramento presso terzi.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e diffusione, l'allegata nota relativa alle modalità di iscrizione a ruolo degli atti di pignoramento presso terzi, tesa a regolare il corretto svolgimento degli adempimenti della cancelleria e, conseguentemente, l'ordinato esercizio della giurisdizione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Genova, 02.02.2015.

Il Dirigente rogante
(Dott. Claudio E. Camanini)

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Claudio C. Viazzi)



TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE VII CIVILE

ORDINE DI SERVIZIO

IL PRESIDENTE

MINISTERO della GIUSTIZIA TRIBUNALE di GENOVA		
N. 426 / 1 / 2015		
2 - FEB. 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

Visto l'art. 543 c.p.c.;

ritenuta la necessità impartire, in via provvisoria, in attesa dell'elaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Genova di un protocollo condiviso per la gestione del PCT, disposizioni organizzative in tema di trattazione dei procedimenti di espropriazione presso terzi, con specifico riferimento al deposito degli atti da parte del creditore procedente;

sentito il Presidente del Tribunale;

sentiti i G.O.T. in servizio presso questa Sezione in ordine all'avvenuto coinvolgimento, da parte degli stessi G.O.T., degli avvocati in merito alle disposizioni che si vanno a impartire con il presente ordine di servizio;

DISPONE


- Il deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie degli atti di cui all'art. 543, comma 4, c.p.c. – tanto in forma cartacea che telematica – sarà eseguito dal creditore entro il termine delle 72 ore precedenti l'udienza di citazione;
- ove il deposito avvenga oltre il termine predetto (comunque entro il termine della udienza di citazione e fermo restando il diverso termine dei 30 giorni decorrenti dalla consegna da parte dell'U.G.), la trattazione sarà rinviata di ufficio all'udienza da tenersi al giovedì successivo, salvo diverso provvedimento giudiziale;
- nell'ipotesi di cui al punto che precede, il disposto di cui all'art. 551, comma 2, c.p.c. si intende riferito all'udienza di effettiva comparizione delle parti, come rinviata.

Il presente ordine di servizio revoca e sostituisce le disposizioni emanate dai G.O.T. di questa sezione in data 22/01/2015

Si comunichi


Genova, 30/01/2015

Il Presidente di Sezione
Renato Delucchi



Depositato in cancelleria

il 30/1/15



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carlo BOTTARO